

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(SPADOLINI)

e dal Ministro delle Partecipazioni Statali

(DE MICHELIS)

di concerto col Ministro del Tesoro

(ANDREATTA)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LA MALFA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 NOVEMBRE 1981

Conversione in legge del decreto-legge 16 novembre 1981, n. 647, recante intervento straordinario per il pagamento delle retribuzioni e dei creditori delle aziende del Gruppo cinematografico pubblico

ONOREVOLI SENATORI. — L'impossibilità per l'Ente autonomo di gestione per il cinema e per le società del Gruppo di reperire ulteriori linee di credito presso gli istituti bancari, compresi quelli con apposita sezione per il settore dello spettacolo, ha determinato, per la situazione di cassa dell'Ente, il raggiungimento del limite di rottura consentendo, di conseguenza, per il mese di settembre, la corresponsione solo parziale delle retribuzioni al personale dipendente di Cinecittà s.p.a. e ponendo in assoluta incertezza l'erogazione di quelle dei mesi successivi anche per le altre società e lo stesso Ente.

Ciò inevitabilmente comporterà lo stato di agitazione del personale addetto al settore, nonchè alle attività indotte, per la quasi totalità appartenente al tessuto sociale della Capitale.

Da ciò la necessità e l'urgenza di assicurare all'Ente le risorse finanziarie indispensabili al proseguimento dell'attività produttiva nei prossimi mesi, esigenze queste che — non potendo essere soddisfatte, per tali loro precipue caratteristiche, dal disegno di legge già presentato al Senato (atto Senato n. 1559), in relazione all'iter procedurale dello stesso — il Governo ha recepito con il decreto-legge adottato, del quale ora si

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

chiede al Parlamento la conversione in legge, sia pure nei limiti finanziari imposti dalle disponibilità di bilancio per l'esercizio 1981.

La situazione finanziaria delle società controllate dall'Ente cinema ha, infatti, da lungo tempo raggiunto un tale limite di precarietà da porre in dubbio la sopravvivenza giuridica delle società stesse e, di conseguenza, la possibilità della salvaguardia dell'occupazione degli addetti al settore cinematografico pubblico.

La forzata cessazione dell'attività delle società controllate dall'Ente cinema — dovuta all'attuazione delle norme del codice civile, il cui rispetto potrebbe essere imposto, nelle attuali condizioni di inadempienza, da qualunque creditore — comporterebbe un depauperamento di maestranze specializzate, impianti e tecnologie, unici in Italia, causando un ulteriore arretramento in un settore, quale quello cinematografico, nel quale il nostro Paese ha sempre goduto di una posizione di indiscusso prestigio internazionale.

L'insicurezza, nei lavoratori, per la conservazione del posto di lavoro e la corresponsione delle retribuzioni, determina,

inoltre, già da tempo uno stato di tensione all'interno delle aziende del Gruppo cinematografico pubblico, che si ripercuote negativamente sulle capacità produttive di queste ultime, già di per sé, per i motivi su esposti, ridotte al minimo.

In tale quadro le possibilità di accordo tra le forze politiche e sociali, per raggiungere una soluzione modificativa dell'intero assetto del settore cinematografico pubblico, non hanno ottenuto sinora la necessaria convergenza.

In attesa che possa chiarirsi la situazione come sopra posta in luce, da parte del Ministero vigilante continua la ricerca di soluzioni alternative a quelle sinora perseguite, con particolare riguardo alla concreta realizzazione delle necessarie modifiche degli strumenti statuari — in linea con la generale riforma di questi ultimi, di prossima presentazione, per tutti gli enti di gestione, secondo i principi indicati dalla « Commissione Amato » — al fine di conseguire una maggiore democraticizzazione degli organi ed un loro assetto più consono alle funzioni culturali proprie del settore.

Il decreto viene ora presentato alle Camere ai fini della conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

E convertito in legge il decreto-legge 16 novembre 1981, n. 647, recante intervento straordinario per il pagamento delle retribuzioni e dei creditori delle aziende del Gruppo cinematografico pubblico.

Decreto-legge 16 novembre 1981, n. 647, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 316 del 17 novembre 1981.

Intervento straordinario per il pagamento delle retribuzioni e dei creditori delle aziende del Gruppo cinematografico pubblico

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere ad un intervento straordinario per il pagamento delle retribuzioni e dei creditori delle aziende del Gruppo cinematografico pubblico;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle partecipazioni statali, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Ai fini della salvaguardia dell'occupazione nelle aziende controllate dall'Ente autonomo di gestione per il cinema e per consentire la prosecuzione dell'attività nelle aziende stesse, è autorizzata la spesa di lire 4 miliardi, da assegnare all'Ente autonomo di gestione per il cinema, allo scopo di fronteggiare gli impegni contrattuali assunti dall'Ente stesso e dalle società in esso inquadrate, con priorità per quelli attinenti al personale dipendente.

Art. 2.

All'onere di lire 4 miliardi derivante dall'attuazione del presente decreto si provvede mediante imputazione all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29, n. III, della legge 12 agosto 1977, n. 675, e conseguente riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento concernente conferimenti ai fondi di dotazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1981

PERTINI

SPADOLINI — DE MICHELIS —
ANDREATTA — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA